

REGOLAMENTO (CEE) N. 969/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1990

che stabilisce le modalità della seconda fornitura d'urgenza di cereali, carni bovine e burro alla Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 456/90 del Consiglio, del 22 febbraio 1990, relativo ad una seconda azione d'urgenza per la fornitura di alcuni prodotti agricoli alla Romania ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce, in seguito all'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, nonché le corrispondenti disposizioni relative agli altri prodotti in questione,

considerando che è opportuno disporre che la fornitura alla Romania dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 456/90, sia effettuata da operatori incaricati dalle autorità rumene, i quali prendano in consegna i prodotti all'atto dell'uscita dai magazzini di intervento designati dalla Commissione ;

considerando che occorre assoggettare tali forniture alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 948/90 ⁽⁴⁾, ed esigere la costituzione di una cauzione a garanzia dell'uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità ;

considerando che i prodotti non possono essere oggetto di restituzioni né di importi compensativi monetari o adesione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità della fornitura di cereali, carni bovine e burro messi a disposizione

delle autorità rumene ai sensi del regolamento (CEE) n. 456/90.

Articolo 2

1. La Commissione designa i depositi presso i quali i prodotti possono essere ritirati.

2. I prodotti di cui trattasi sono messi a disposizione — secondo le norme relative all'uscita dei prodotti dai magazzini di ammasso — dei titolari di un mandato delle autorità rumene per il trasporto in Romania.

3. I prodotti sono messi a disposizione :

- su presentazione dell'originale del mandato di cui al paragrafo 2 e previa verifica dello stesso, e
- su presentazione di un certificato di presa in consegna debitamente compilato e firmato dal mandatario e conforme al modello riportato nell'allegato.

Inoltre, l'organismo che mette a disposizione i prodotti conserva copia o fotocopia del mandato presentato ad ogni consegna.

Articolo 3

1. Il prelievo delle merci è subordinato alla costituzione, presso l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui i prodotti sono messi a disposizione,

- per quanto riguarda i cereali e il burro, di una cauzione pari al prezzo di acquisto di intervento vigente all'atto dell'uscita dai magazzini,
- per quanto riguarda le carni bovine, di una cauzione pari a 280 ECU/100 kg.

2. La fornitura dei prodotti di cui all'articolo 1 è soggetta alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 569/88.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88 reca la seguente dicitura supplementare :

« Azione d'urgenza Romania. Prodotti che non possono essere oggetto di restituzioni, importi compensativi monetari e/o adesione ».

3. Per lo svincolo della cauzione si applica il disposto dell'articolo 4 e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 569/88 ; non si applica l'articolo 18 dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 24. 2. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 12. 4. 1990, pag. 63.